

REGOLAMENTO (CE) N. 1245/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commis-
sione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda
frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esporta-
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CE) n. 1096/96 della
Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n.
1150/96⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1096/96 ai dati di cui la Commis-
sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti-
colo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.
1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato
del regolamento (CE) n. 1096/96 modificato, sono modifi-
cate conformemente agli importi di cui in allegato al
presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 1.